

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SIBILLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1958

Modifiche agli articoli 16 e 19 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sugli stupefacenti.

ONOREVOLI SENATORI. — Dopo la emanazione della legge sulla disciplina della produzione, commercio, ed impiego degli stupefacenti 22 ottobre 1954, n. 1041 si è, di fatto, paralizzata quasi completamente la somministrazione dei prodotti prescritti sotto forma di preparazioni di farmacia, e si è enormemente rallentata la prescrizione degli stupefacenti in confezione di specialità medicinale.

Il medico ed il farmacista, di fronte al terrore di incorrere anche nella più lieve omissione di carattere amministrativo che comporterebbe sicuramente la sanzione dell'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda fino a 500 mila lire, si astengono dal farne strumento della loro attività, e dal detenerli, salvo per i casi di assoluta e conclamata necessità.

Chissà, quindi, quante sofferenze vengono sopportate dai malati, specialmente in una epoca come la nostra in cui la diffusione dei tumori estende l'uso dei calmanti che troppe volte è l'unica risorsa rimasta al sanitario per soccorrere i suoi assistiti.

Al proponente del disegno di legge appare inconcepibile che — mentre la scienza ci ha dati codesti strumenti preziosi per lenire i mali, e mentre l'abnegazione dei nostri sanitari è tesa a soddisfare con tutti i mezzi

le esigenze della pubblica salute — una legge dello Stato venga a ostacolare il regolare esercizio delle professioni sanitarie.

La necessità avvertita dallo Stato di porre un argine al dilagare dell'abuso degli stupefacenti — che è uno dei compiti di cui esso è investito nella tutela della vita dei cittadini — non può giustificare dei provvedimenti che a loro volta siano di maggiore danno per la salute pubblica.

Il sanitario onesto deve potere esplicitare tutte le sue virtù professionali in forza di un dovere che gli deriva dalla scienza e dalla coscienza, oltrechè da una disciplina professionale che è esercitata dagli Ordini professionali creati dalla legge dello Stato, proprio per questo fine nell'ambito della autonomia professionale.

Per questi motivi, appare ovvio che il sanitario possa e debba essere perseguito dalla legge penale solo nei casi in cui egli stesso esorbiti dalle sue funzioni abusando della fiducia che lo Stato e la società in lui ripongono e concorra nel verificarsi di azioni delittuose perseguibili dalla legge penale.

Le negligenze di carattere amministrativo non devono invece costituire materia di giudizio penale, quando esiste già una giurisdizione apposita quale è quella rappre-

sentata dai procedimenti disciplinari degli Ordini.

Nè va dimenticato che il procedimento disciplinare non è promosso soltanto ad iniziativa dell'Ordine sanitario: anche il prefetto — a norma dell'articolo 48 del decreto presidenziale 5 aprile 1950, n. 221, Regolamento per l'esecuzione della legge sugli Ordini sanitari — può provvedere direttamente con la stessa procedura stabilita dall'articolo 75 del testo unico delle leggi sanitarie, in seguito a denunce dei sindaci o in seguito alle visite del medico provinciale.

Le autorità amministrative hanno competenza e mezzi per provvedere contro le negligenze che non siano seguite da fatti nocivi alle persone.

Viceversa, con le vigenti disposizioni penali, basta che un agente della forza pubblica riscontri un errore di pesata o di registrazione anche di un solo centigrammo di sostanza, oppure trovi che la registrazione nelle ricette dei dati anagrafici riprodotti dalla carta di identità dell'acquirente, abbia avuto luogo con qualche errore di trascrizione, perchè — anche se poi il giudice ordinario assolverà il sanitario — questi debba, intanto, affrontare le spese di un giudizio e delle pratiche procedurali, che non sono indifferenti, per tutelare il proprio onore e reputazione, che in ogni modo verrà in qualche modo compromesso presso la pubblica opinione.

Per queste ragioni non è infrequente il caso che il farmacista neghi le tradizionali quindici gocce di laudano tanto necessarie nella usuale terapia familiare, per il terrore di incorrere nelle troppo gravi sanzioni di

legge. Parimenti il medico si astiene, quando può, dal prescrivere sostanze stupefacenti.

La professione sanitaria deve, dunque, essere difesa, e la tranquillità del professionista — nell'esercizio della sua delicatissima missione — tutelata.

Onorevoli senatori, l'ordinamento delle professioni sanitarie del nostro Paese costituisce un motivo di orgoglio per l'Italia, sia per la particolare funzione che è attribuita agli Ordini delle professioni sanitarie il cui scopo fondamentale è appunto la tutela delle professioni nell'interesse del pubblico, sia per lo spirito di dedizione che i sanitari italiani nutrono per il bene dei loro assistiti.

Il presente disegno di legge tende alla valorizzazione di questo patrimonio morale, eliminando quegli ostacoli di carattere giuridico che possano deprimerlo, pure confermando l'attualità delle norme repressive per i casi in cui i diritti e i doveri della professione venissero dimenticati o negletti dal sanitario.

In un periodo in cui i processi per l'abuso degli stupefacenti vanno moltiplicandosi, potrà sembrare inopportuna la proposta che sembra volere affievolire il rigore della legge su tale materia: ma è proprio per evitare che venga confuso l'uso benefico e indispensabile del medicamento con il deleterio abuso della droga, che il legislatore deve intervenire affinché i sofferenti non siano le prime vittime di codeste azioni delittuose.

In considerazione, quindi, delle alte finalità professionali, morali, e sociali del provvedimento che viene sottoposto all'esame e alla approvazione del Senato, il proponente confida che incontrerà il più favorevole accoglimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 16 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, dopo il terzo comma è modificato nel modo seguente:

« Il contravventore alle disposizioni stabilite dai precedenti commi è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000, se il fatto ha concorso al verificarsi di un'azione delittuosa o illecita.

Se il farmacista si avvale delle proprie attribuzioni professionali per favorire la somministrazione abusiva degli stupefacenti, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo uguale alla durata della pena.

Negli altri casi è sottoposto al solo procedimento disciplinare secondo le norme previste dalla legge sugli ordini sanitari 13 settembre 1946, n. 233 ».

Art. 2.

L'articolo 19 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, dopo il terzo comma è modificato nel modo seguente:

« Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il contravventore alle norme stabilite nel presente articolo è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000, semprechè il fatto non abbia concorso al verificarsi di una azione delittuosa o illecita.

Negli altri casi il medico chirurgo e il veterinario è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le norme previste dalla legge sugli ordini sanitari 13 settembre 1946, n. 233 ».